



COMUNE DI SILIUS

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NR. 5 DEL 27.03.2023

COPIA

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTISETTE del mese di MARZO, alle ore, 15:00:00 in Silius, in seduta STRAORDINARIA, si è adunato il Consiglio Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno alla presenza dei sigg.ri:

FORCI ANTONIO	SI
CARTA ANTONIO	SI
PORRU MICHELE	SI
ERRIU GIANMARCO	SI
LECCA DEBORA	SI
PORRU RITA	SI
SCHIRRU Omero	SI
CARDIA FEDERICO	SI
JEFFERY JEANETTE	SI
MULAS MARINO	SI
CONGIU GIAMPIERO	SI
MELIS ELIA	NO
LALLAI RAFFAELE	NO

Presiede l'adunanza il FORCI ANTONIO nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale PIREDDU ALESSANDRO.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta l'adunanza.

Il Consiglio Comunale

Premesso che la Legge n. 160 del 2019 all'art. 1, comma 738, dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge;

Rilevati, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- Il comma 780, con cui si è proceduto all'abrogazione delle disposizioni riguardanti la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), a partire dall'anno 2020, e di conseguenza all'abrogazione della TASI;
- Il comma 740, in cui si individua che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- Il comma 741 che contiene le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- Il comma 744 che conferma che *“è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio”*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta viene ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) *“per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;*
- b) *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;*
- c) *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minor”*.

Richiamati, altresì, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale; per tali immobili il comma 749 fissa una detrazione di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare, attraverso deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarlo sino all'1,06 per cento e diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 755, che dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”*;
- il comma 756 che dispone: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*;
- il comma 757, infine, recita che *“in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”*;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) *“posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società*

agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 759, Legge n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) “gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200”.

Visto l'articolo 1, comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura tributaria o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”; attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, “l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria”;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, *"il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice"*.

Considerato che dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU così come stabilito dall'art. 1 comma 751 della Legge 160/2019;

Visti:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali devono allegare al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Considerata la circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 128 del 30.12.2022, il quale differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali, prevedendo il differimento alla data del 30.04.2023. Per cui con la proroga del termine, viene contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio per il quadrimestre gennaio-aprile 2023, fino al 30.04.2023;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, Legge n. 160/2019, ai comuni sono concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;

Considerata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.06.2020 con cui si è proceduto alla determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) relative all'anno 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7.05.2021 con cui vengono confermate delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2021;

Vista, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.05.2022 di conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2022;

Considerato che si intende riconfermare per l'anno 2023 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2022;

Visti, inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sull'IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2020;
- il Regolamento generale delle entrate comunali;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 conv. in Legge n. 213/2012;

Con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dei presenti:

PRESENTI: NR. 11

VOTI FAVOREVOLI: NR. 9 (Forci, Cardia, Carta, Erriu, Jeffery, Lecca, Porru M., Porru R., Schirru)

ASTENUTI: NR. 2 (Mulas M., Congiu G.)

CONTRARI: NR. 0

A MAGGIORANZA dei voti espressi per alzata di mano,

Delibera

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare per l'anno di imposta 2023 la conferma delle seguenti aliquote e delle detrazioni IMU dell'anno 2022, come specificamente dettagliato anche nell'apposito **ALLEGATO A** facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 767 della Legge 160/2019.

Infine, con separata votazione espressa in forma palese e per alzata di mano degli 11 consiglieri presenti, di cui nr. 9 favorevoli (Forci, Cardia, Carta, Erriu, Jeffery, Lecca, Porru M., Porru R., Schirru), nessun contrario e nr. 2 astenuti (Mulas M., Congiu G.), a maggioranza dei voti espressi

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO ANTONIO FORCI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ALESSANDRO PIREDDU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/04/2023 al 18/04/2023;**
- E' stata contestualmente comunicata ai Capigruppo.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ALESSANDRO PIREDDU

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4^a T.U.E.L.);**
- Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3^a T.U.E.L.).**

IL Segretario Comunale

F.TO ALESSANDRO PIREDDU



Per copia conforme all'originale.

Silius, 03.04.2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO

FRANCESCA PORRU



PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

➤ **VISTO** il TU. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvata con D. Lgs, 18.08.2000 nr. 267;

➤ **PREMESSO** che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, hanno espresso i seguenti pareri:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Silius, 23/03/2023

IL RESPONSABILE
F.TO ANTONIO FORCI

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Silius, 23/03/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ANTONIO FORCI



COMUNE DI SILIUS

Provincia di Sud Sardegna
via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius
Tel. 070959006

ALLEGATO A alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ /2023: "Imposta Municipale Unica (IMU). Conferma aliquote da applicare per l'anno 2023"

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIDUZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (Le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). (Ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di cui vedasi l'apposita voce)	ESENTE		
Immobile assimilato all'abitazione principale unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare. (Ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di cui vedasi l'apposita voce)	ESENTE		
Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il soggetto passivo non deve possedere altri immobili (abitazione) se non la propria abitazione principale e l'immobile concesso in comodato; e sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. (Entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	7,29 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di contratto regolarmente registrato ai sensi legge L. 160/2019 art. 1 comma 747 lettera c)
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, (le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). (L. 160/2019 art. 1 comma 748)	4,75 per mille	€ 200,00	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	4,75 per mille	€ 200,00	

Unità immobiliari tenute a disposizione o non locate (esclusi fabbricati Cat. D)	7,29 per mille		
Unità immobiliari concesse in locazione (esclusi fabbricati Cat. D)	7,29 per mille		
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (L. 160/2019 art. 1 comma 753)	7,60 per mille (Il gettito IMU dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi del comma 744, art. 1 della L. 160/2019, è riservato allo Stato)		
Aree fabbricabili	7,29 per mille		
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (L. 160/2019 art. 1 comma 751)	ESENTI		
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94 (L. 160/2019 art. 1 comma 750)	ZERO		
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	4,00 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile ai sensi legge L. 160/2019 art. 1 comma 747 lettera b)
Immobili diversi dall'abitazione principale e tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	7,60 per mille		
Terreni agricoli	ESENTI		